

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

AGGIORNAMENTO DATI	ULTIMO AGGIORNAMENTO: marzo 2007
	PROSSIMO AGGIORNAMENTO: marzo 2008

FONTI DEI DATI	<ul style="list-style-type: none">• www.venetoimmigrazione.com• www.minori.veneto.it
----------------	---

SOMMARIO

1. Il fenomeno
2. Chi è il minore straniero non accompagnato?
3. Quali diritti ha un minore straniero non accompagnato?
4. Il permesso di soggiorno
5. Chi si occupa dei minori stranieri non accompagnati
6. I dati

1. Il fenomeno

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è relativamente recente se considerato con riferimento alle caratteristiche ed alle dimensioni.

Sia nel contesto italiano che europeo, infatti, si è presentato con una certa consistenza a partire dagli anni 90'.

A livello europeo, risale al 1997 la prima definizione del concetto di minore straniero non accompagnato (Consiglio dei ministri dell'UE, Risoluzione del 26 giugno 1997), mentre in Italia la definizione è stata codificata normativamente nel 1999, attraverso il Regolamento che disciplina l'attività del Comitato per i minori stranieri (DPCM 9 dicembre 1999, n. 535).

2. Chi è il minore straniero non accompagnato?

Il minore straniero non accompagnato è il minore di età che non ha la cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel nostro Paese, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (cfr. art. 1 co. 2 del DPCM 535 del 9 dicembre 1999).

3. Quali diritti ha un minore straniero non accompagnato?

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91) stabilisce che i diritti da essa sanciti devono essere riconosciuti a tutti i minori, senza alcuna discriminazione (art. 2).

Pertanto, i minori stranieri, anche se clandestini o irregolari, sono titolari di tali diritti.

In particolare, sono loro garantiti le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, quelle per malattia ed infortunio e i programmi di medicina preventiva (comprese le vaccinazioni), la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, possono essere iscritti al servizio sanitario nazionale e ottenere la tessera sanitaria.

Quanto all'istruzione, i minori stranieri presenti sul territorio, sono soggetti all'obbligo scolastico, e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi ed alle condizioni previste per i minori italiani. Può essere richiesta in qualsiasi periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri, privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva.

4. Il permesso di soggiorno

La vigente normativa in materia di immigrazione stabilisce per i minori il divieto di espulsione, fatto salvo il loro diritto a seguire i genitori che siano colpiti da tale provvedimento.

Di conseguenza, la loro presenza in Italia deve essere regolarizzata con il rilascio da parte della questura competente di un permesso di soggiorno (artt. 31 e 32 del T.U. sull'immigrazione).

Esistono diversi tipi di permesso di soggiorno, a seconda della situazione in cui si trova il minore non accompagnato:

- per minore età;
- per integrazione sociale e civile del minore;
- per protezione sociale, in relazione ad una certa tipologia di reati e problematiche (ad esempio per i minori coinvolti nel traffico della prostituzione);
- per affidamento, qualora esista un provvedimento di affido del minore al Servizio Sociale, ad una famiglia o comunità. L'affidamento può essere stato disposto dal Tribunale per i minorenni, oppure dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

Le varie tipologie di permesso di soggiorno differiscono sostanzialmente per la diversa garanzia del minore al compimento della maggiore età, in quanto la possibilità di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni dipende dal tipo di permesso di soggiorno che il minore aveva precedentemente.

Possono rimanere regolarmente in Italia, ottenendo – in presenza dei prescritti requisiti di legge – un permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo:

- i titolari di permesso di soggiorno per affidamento;
- i minori presenti in Italia da almeno tre anni e che, per almeno 2 anni, hanno seguito un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato riconosciuto;

Il permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo può essere rinnovato anche dopo il compimento dei 18 anni.

La legge non prevede esplicitamente la possibilità di conversione del permesso rilasciato per "minore età" per i minori **sottoposti a tutela legale o affidati "di fatto" a un parente** entro il quarto grado. Sul punto, in forza di una sentenza della Corte Costituzionale - che ha affermato che questi minori devono essere equiparati ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 184/83, si è aperto un vivo dibattito, che non ha ancora prodotto un orientamento univoco, tant'è vero che attualmente tra le Questure e tra gli uffici giudiziari si riscontrano posizioni discordanti, come ha dimostrato la [ricerca condotta dal Pubblico tutore dei minori del Veneto](#) sulle prassi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nella nostra regione.

Al di fuori dei casi previsti, compiuti i 18 anni, il minore straniero è passibile di espulsione. Di solito questi ragazzi e ragazze, alle soglie della maggiore età, scompaiono per entrare nella clandestinità.

5. Chi si occupa dei minori stranieri non accompagnati

Spesso il primo contatto con un minore straniero non accompagnato ce l'hanno le forze dell'ordine, anche se sempre più spesso sono gli stessi minori a rivolgersi direttamente ai servizi o alle strutture di accoglienza.

Operativamente, i minori vengono presi in carico dai servizi sociali territoriali, che provvedono a collocarli in una comunità o, quando possibile, in una famiglia affidataria.

Le spese dell'accoglienza sono a carico del comune dove il minore è stato ritrovato, anche se poi viene inserito in un altro territorio.

Il minore deve essere segnalato:

- al Giudice Tutelare di competenza, perché provveda ad aprire una tutela e a nominargli un tutore, dal momento che il minore deve avere in Italia un rappresentante legale;
- al Comitato minori stranieri, che dovrà effettuare le necessarie indagini per valutare la possibilità e l'opportunità di un rimpatrio assistito presso la famiglia di origine. Tale valutazione deve essere effettuata alla luce del superiore interesse del minore, in conformità al principio stabilito dalla Convenzione di New York (art. 3). Inoltre, il rimpatrio potrà essere effettuato solo con il consenso del tutore e dello stesso minore.
- alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno.

6. I dati

In Italia

"Al 30 marzo 2006, al Comitato minori stranieri risultano complessivamente **6.358 minori stranieri non accompagnati** segnalati sul territorio italiano. Di tale entità, 2.015 sono casi di competenza e 4.343 casi fuori competenza del Comitato.

Rispetto al **sesso**, l'immigrazione di minori maschi è nettamente prevalente (79,95%) se paragonata all'immigrazione di minori femmine (20,05%).

Minori stranieri non accompagnati secondo il sesso e la competenza del Comitato stranieri. Italia. Al 31 marzo 2006

Sesso	Casi di competenza		Casi fuori competenza		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Maschi	1.681	83,4	3.402	78,3	5.083	79,9
Femmine	334	16,6	941	21,7	1.275	20,1
Totale	2.015	100,0	4.343	100,0	6.358	100,0

(Fonte: Centro nazionale di docum. e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *Quaderno n. 43*, pag. 204)

Si tratta di un dato significativo anche se non esaustivo, in quanto non tutte le autorità competenti sul territorio dello Stato segnalano sistematicamente la presenza di minori stranieri non accompagnati al Comitato (basti pensare ai minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, a quelli sottoposti a procedimento penale, a coloro che appaiono a prima vista accompagnati o a coloro che non vengono intercettati dalle forze dell'ordine e pertanto permangono in clandestinità, spesso coinvolti nei circuiti dell'illegalità e della criminalità organizzata).

Pertanto si potrebbe affermare che il dato del Comitato sia paragonabile a una punta di un iceberg, rispetto al numero di minori stranieri non accompagnati effettivamente presenti sul territorio dello Stato italiano" (Centro nazionale di docum. e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *Quaderno n. 43 – Numeri italiani. L'infanzia e l'adolescenza in cifre* – Istituto degli Innocenti, FI, 2007, pag. 92 e segg.)

Minori stranieri non accompagnati secondo le classi di età e la competenza del Comitato stranieri. Italia. Al 31 marzo 2006

Classi d'età	Casi di competenza		Casi fuori competenza		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
0-6	12	0,6	68	2,3	80	1,3
7-14	223	11,1	997	34,4	1.220	19,2
15	269	13,3	637	22,0	906	14,2
16	640	31,8	1.196	41,3	1.836	28,9
17	871	43,2	1.445	49,9	2.316	36,4
Totale	2.015	100,0	4.343	100,0	6.358	100,0

(Fonte: Centro nazionale di docum. e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *Quaderno n. 43*, pag. 204)

Nel Veneto

Il 74% delle segnalazioni citate si concentra in sole sei **regioni** italiane, caratterizzate da una maggior capacità occupazionale rispetto ad altre regioni: la prima è la Lombardia con il 23%, ossia quasi un quarto dei minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato, seguita dal Lazio con il 16,7%, dal Piemonte con il 9,8%, dall'Emilia-Romagna con il 9,3%, dal Friuli Venezia-Giulia con l'8,9% e dalla Toscana con il 6,4%. Tutte le altre regioni hanno una percentuale di segnalazioni inferiore al 5%.

Il Veneto, regione ricca e di confine, è meta privilegiata, soprattutto con riferimento ad alcune città capoluogo di provincia.

Minori stranieri non accompagnati secondo la regione d'accoglienza e la competenza del Comitato per i minori stranieri - Al 31 marzo 2006

Regioni d'accoglienza	Casi di competenza		Casi fuori competenza		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Piemonte	330	16,4	291	6,7	621	9,8
Valle d'Aosta	7	0,3	2	0,0	9	0,1
Lombardia	379	18,8	1.082	24,9	1.461	23,0
Trentino-Alto Adige	79	3,9	70	1,6	149	2,3
Veneto	119	5,9	180	4,1	299	4,7
Friuli-Venezia Giulia	426	21,1	140	3,2	566	8,9
Liguria	29	1,4	150	3,5	179	2,8
Emilia-Romagna	223	11,1	368	8,5	591	9,3
Toscana	132	6,6	273	6,3	405	6,4
Umbria	12	0,6	15	0,3	27	0,4
Marche	42	2,1	148	3,4	190	3,0
Lazio	132	6,6	929	21,4	1.061	16,7
Abruzzo	12	0,6	66	1,5	78	1,2
Molise	0	0,0	15	0,3	15	0,2
Campania	22	1,1	89	2,0	111	1,7
Puglia	40	2,0	276	6,4	316	5,0
Basilicata	0	0,0	22	0,5	22	0,3
Calabria	7	0,3	106	2,4	113	1,8
Sicilia	22	1,1	109	2,5	131	2,1
Sardegna	2	0,1	12	0,3	14	0,2
Italia	2.015	100,0	4.343	100,0	6.358	100,0

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e l'adolescenza, *Quaderno numero 43. I numeri italiani. Infanzia e adolescenza in cifre*, edizione 2007.